

Trib. Monza, sezione III civile, sentenza 19 giugno 2012 (Giudice S. Giani)

Abuso dello strumento processuale – Condotta emulativa del creditore nella richiesta del pagamento – Pretesa economica fondata su calcoli matematici sbagliati – Condanna ex art. 96 comma III c.p.c. – Sussiste.

Il causare la proliferazione di giudizi che si sarebbero potuti evitare costituisce abuso dello strumento processuale in contrasto con l'inderogabile dovere di solidarietà sociale che osta all'esercizio di un diritto con modalità tali da arrecare un danno ad altri soggetti che non sia inevitabile conseguenza di un interesse degno di tutela dell'agente. L'abuso dello strumento processuale si rintraccia, in particolare, nella condotta del creditore che, a torto, richieda somme a titolo di interessi fruttati di calcoli matematici sbagliati, senza alcuna disponibilità al chiarimento e confronto con il debitore, pur richiesto. L'abuso viene sanzionato con condanna ex art. 96 comma III c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

L'appello è fondato. Questi i fatti rilevanti.

In data 24 marzo 2009 la società appellante L s.r.l. corrispose alla sig. R la somma di euro 116.930,00.

In data 27 marzo 2009 la sig. R notificò all'appellante il decreto ingiuntivo emesso il 16 marzo 2009 –e dunque prima del versamento della detta somma da parte della controparte- per la somma di euro 116.930,00 a titolo di capitale, oltre interessi di legge e spese di lite, quantificate in euro 2.250,00, di cui euro 300,00 per spese (doc 2.2 fascicolo appellante).

Con lettera dat. 10/4/2009, la difesa della sig. R richiese il pagamento della somma di euro 5.214,14 per interessi, spese liquidate nel decreto ingiuntivo e spese successive (doc. 4; colonna 1 prospetto appellante).

L'importo richiesto dalla sig. R, a titolo d'interessi e spese, è stato contestato dalla difesa

della L con lettera dat. 17 aprile 2009, nella quale L chiese esplicitazioni su alcune voci esposte a titolo di spese ed allegò un diverso conteggio degli interessi (doc. 5 appellante).

In assenza di diversi e specifici conteggi provenienti dalla controparte in risposta alle richieste di esplicitazioni e contestazioni, L rideterminò l'importo dovuto, a titolo d'interessi e spese, in euro 3.496,69 e provvide in data 4 maggio 2009 al relativo pagamento (cfr. documenti 6, 7, 12 e 9).

Successivamente al versamento del detto importo, in data 16 luglio 2009, la sig. R notificò a L un precetto, per la somma di euro 1.525,18, a titolo di mancato pagamento di spese successive all'emissione del decreto ingiuntivo (doc. 2.1); precetto opposto dall'appellante con atto not. il 28 luglio 2009.

In pari data la sig. R, sulla base del detto precetto di euro 1.525,18, notificò alla controparte un atto di pignoramento immobiliare di cinque immobili.

Al fine di evitare la trascrizione, in data 30 luglio 2009, L corrispose alla sig. R la somma precettata di euro 5.545,06.

A seguito dell'opposizione a precetto, il giudice di pace ha dichiarato l'esistenza del diritto a procedere ad esecuzione per il ridotto importo di euro 590,93, compensando integralmente tra le parti le spese processuali.

Il giudice di pace, riconosciuta l'erroneità del conteggio degli interessi effettuata dall'opposta R, nonché delle spese dalla medesima richieste per la fase monitoria (essendo stata conteggiata due volte la somma di euro 300,00-ingiunta nel decreto ingiuntivo a titolo di spese- ed essendo state duplicate le spese generali, già ricomprese nella somma liquidata di euro 2.250,00), nonché di quelle successive (di cui erano state duplicate alcune voci), ha quantificato in euro 3.855,18 la somma complessivamente dovuta alla sig. R, a titolo d'interessi e spese, con un residuo a carico della Lara Costruzioni di euro 358,49 (atteso il già avvenuto pagamento, per il medesimo titolo, della somma di euro 3.496,69), oltre spese per il successivo precetto, per complessive euro 590,93.

L'appellante L ha dedotto l'erroneità del calcolo del giudice di pace per avere

contraddittoriamente calcolato le spese generali anche sui diritti e onorari liquidati nel decreto ingiuntivo, nonostante l'importo fosse già comprensivo di tale voce, come espressamente riconosciuto dal giudice a quo nella sentenza impugnata ("tale voce -di euro 2.250,00- è stata ritenuta omnicomprensiva e, quindi, in mancanza di apposita statuizione, in essa devono ritenersi già contenute le cosiddette spese generali: è d'altra parte prassi consolidata del circondario di Monza così intendere le liquidazioni nell'ambito dei procedimenti d'ingiunzione."), con la conseguenza che, in applicazione dei medesimi criteri indicati dal Giudice di prime cure, la somma avrebbe dovuto essere quantificata, al massimo, in euro 20,00.

Si è costituita la convenuta R, chiedendo in via principale il rigetto dell'appello e proponendo altresì appello incidentale, chiedendo: 1) dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione, essendo il giudice di pace adito incompetente per materia, per essere competente il tribunale di Monza; 2) condannare l'appellante principale Lara Costruzioni s.r.l al pagamento in favore della sig Ramon dell'importo precettato di euro 1.525,18.

Sull'eccezione d'incompetenza per materia. L'eccezione d'incompetenza per materia, sollevata tempestivamente nel giudizio di primo grado, e riproposta nel presente giudizio d'appello, non è fondata. La difesa della sig. R ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione a precetto perché proposta davanti a Giudice incompetente, essendo, a sua detta, competente il tribunale di Monza perché, sempre a sua detta, al momento della proposizione dell'opposizione a precetto era già iniziata l'esecuzione.

L'opposizione a precetto è stata spedita a mezzo posta, come attestato dal timbro, in data 24 luglio e ricevuta dal destinatario in data 28 luglio 2009 (cfr doc.2.1 appellante). Il pignoramento immobiliare è stato notificato a mani in data 28 luglio 2009 (cfr . doc 10 appellante incidentale).

Orbene, alle notifiche a mezzo posta si applica l'ormai consolidato principio della scissione degli effetti della notificazione nei riguardi del notificante e del destinatario con la conseguenza che, quanto al notificante, deve

farsi riferimento non alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, ma a quella precedente della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Il combinato disposto degli artt. 149 c.p.c. e 4 comma terzo L 890/1982 è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n 477/2002 nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Il principio della scissione degli effetti, confermato dalla Corte Costituzionale, è stato sancito dall'art. 2 L 263/2005, che ha aggiunto all'art. 149 terzo comma c.p.c. il disposto secondo cui: "la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha legale conoscenza dell'atto".

Il principio, secondo il quale, una volta che il plico sia pervenuto al destinatario, la notificazione è efficace per il notificante già nel momento in cui l'atto è consegnato all'ufficiale giudiziario, si applica anche alla notificazione a mezzo del servizio postale eseguita dal difensore della parte, ai sensi dell'art. 1 l. 53/94, dovendosi equiparare la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario con la data di spedizione del piego raccomandato (Cass n 4919/2011).

In applicazione di tali principii, l'eccezione d'incompetenza non è fondata poiché, per la proposizione dell'opposizione al precetto, deve farsi riferimento alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e, nel caso di specie in cui la notifica è stata eseguita dal difensore ai sensi della L 53/1994, alla data di spedizione del piego raccomandato, e cioè al 24 luglio 2009: a tale data, l'esecuzione non era ancora iniziata, né avrebbe potuto, non essendo ancora decorsi i dieci giorni previsti per legge dalla notifica del precetto (cfr art. 482 c.p.c.).

Nel merito l'appello principale proposto da L s.r.l. è fondato.

Il pagamento in data 4 maggio 2009 dell'importo di euro 3.496,69, a titolo d'interessi e spese, è sostanzialmente soddisfacente per le ragioni già correttamente motivate dal giudice di primo grado. Avvenuto

il pagamento integrale del capitale prima della notifica del decreto ingiuntivo, la somma ancora dovuta dalla L era senz'altro notevolmente inferiore rispetto a quella richiesta dalla sig. R, di euro 5.214,14.

Nonostante l'immediata contestazione della somma richiesta a titolo di interessi e spese, la R non ha trasmesso alcun successivo chiarimento e/o rettifica e non si è resa disponibile ad alcun confronto (cfr doc 6, 7). Neppure ha espressamente riconosciuto l'errore marchiano consistente nell'aver duplicato la voce di euro 300,00 a titolo di spese, che il giudice aveva già liquidato in sede monitoria nella somma di euro 2.250,00 ("2.250,00 di cui euro 300,00 a titolo di spese") e che pertanto non andavano aggiunte a euro 2.250,00, come richiesto in data 10 aprile 2009.

In assenza di un nuovo conteggio rettificato, la L, ricalcolati gli interessi nella diversa, minore (e corretta) misura, espunte le voci non dovute perché duplicate, ha trasmesso, a saldo delle somme dovute per interessi e per spese monitorie e successive, l'importo di euro 3.496,69. L'importo corrisposto -lo si ribadisce- è sostanzialmente soddisfacente di quanto dovuto alla controparte a titolo d'interessi e di spese monitorie e successive.

Come ha correttamente motivato il giudice di pace, il conteggio effettuato dalla R era erroneo sotto diversi profili, concernenti il calcolo degli interessi, le spese liquidate nel procedimento monitorio e le spese successive. Con riferimento alle spese liquidate nel monitorio, si è già detto, addirittura è stato effettuato l'errore palese, mai espressamente riconosciuto neppure a fronte delle contestazioni, di aggiungere alla somma complessiva di euro 2.250,00 le spese già in esse ricomprese (euro 2.250,00 di cui euro 300 di spese e non oltre euro 300,00 per spese); erano state calcolate le spese generali, sebbene già ricomprese nella liquidazione monitoria (in applicazione delle tariffe allora in uso presso il Tribunale di Monza); con riferimento alle voci successive, erano state duplicate alcune voci (accesso in cancelleria) e indicate altre non dovute (sessione e carteggio).

L'importo ricalcolato e versato dalla L s.r.l. a titolo d'interessi, spese monitorie e successive,

è dunque sostanzialmente corretto, come emerge dalla schematica tabella predisposta dalla L, su espressa richiesta del Giudice, e discussa nel contraddittorio (si veda tabella allegata al verbale dell'udienza del 1 marzo 2012). Ed invero le voci precettate, per spese successive al decreto - e cioè ritiro esame decreto, richiesta copie, richiesta notifica decreto ingiuntivo, ritiro esame notifica- erano già tutte ricomprese nell'importo pagato di euro 3.496,69. Ne consegue che gli importi successivi, richiesti a titolo di spese, diritti ed onorari precetto, non sono dovuti.

La condotta tenuta dalla R, prima e dopo la notificazione del precetto, per non avere riconosciuto la non debenza di voci palesemente erronee, per essersi sottratta ad un confronto riverificando gli erronei conteggi, per avere successivamente pignorato un elevato numero di immobili, nonostante il pagamento non solo del capitale (avvenuto già prima della notifica del decreto ingiuntivo), ma anche degli interessi e delle spese, denota un abuso dello strumento del processo e contrasta con l'inderogabile dovere di solidarietà sociale che osta all'esercizio di un diritto con modalità tali da arrecare un danno ad altri soggetti che non sia inevitabile conseguenza di un interesse degno di tutela dell'agente (cfr Cass SU, 15 novembre 2007, n. 23726; Cass, ord. 3 maggio 2010, n.10634).

Alla stregua delle sopra svolte considerazioni, accertata la competenza per materia del Giudice a quo, è rigettato l'appello incidentale.

In parziale riforma della sentenza impugnata, accertata la fondatezza dell'opposizione a precetto, dichiara che la convenuta opposta R non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente.

Tenuto conto della soccombenza, condanna l'appellata (e appellante incidentale) R A. M alla integrale refusione in favore di L delle spese processuali di entrambi i giudizi, che vengono liquidate, per il giudizio di primo grado, in euro 1.200,00 per diritti ed onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge e, per il presente giudizio di secondo grado, in euro 2.599,00 di cui euro 1.289,00 per onorari ed euro 724,00 per diritti, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Considerato che è emerso un abuso dello strumento processuale da parte della convenuta-appellante incidentale, per avere causato con la sua condotta la proliferazione di giudizi che si sarebbero potuti evitare (procedura esecutiva, opposizione a precetto, opposizione all'esecuzione ex art. 615 secondo comma c.p.c.), la convenuta appellata-appellante incidentale è altresì condannata al pagamento in favore della controparte, ai sensi dell'art. 96 comma terzo c.p.c, della somma, equitativamente determinata , di euro 500,00.

PQM

Il Tribunale di Monza, definitivamente decidendo l'appello principale promosso da L SRL nei confronti di R, nonché l'appello incidentale promosso da R

- accertata la competenza per materia del Giudice di pace di Monza, rigetta l'appello incidentale promosso da R nei confronti di L Costruzioni S.r.l.

- In accoglimento dell'appello principale, e a parziale riforma della sentenza di primo grado, accerta che la convenuta opposta R non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente L s.r.l.

- Condanna R alla refusione integrale in favore di L s.r.l. delle spese di lite di entrambi i giudizi, che vengono liquidate, per il giudizio di primo grado, in euro 1.200,00 per diritti ed onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge e, per il presente giudizio di secondo grado, in euro 2.599,00 di cui euro 1289,00 per onorari ed euro 724,00 per diritti, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

- Condanna R al pagamento in favore di L s.r.l. della somma di euro 500,00 ex art. 96 terzo comma c.p.c.

Monza, il 19 giugno 2012

Il Giudice Unico

dott. ssa Silvia Giani